



## MN TAX & LEGAL

Newsletter del 11 gennaio 2021

---

### DIRITTO SOCIETARIO

#### **LE MODIFICHE APPORTATE DALLA CONSOB AL REGOLAMENTO OPERAZIONI PARTI CORRELATE E AL REGOLAMENTO EMITTENTE IN RECEPIMENTO DELLA SHRD II**

In data 11 dicembre 2020, la Consob ha approvato le modifiche regolamentari che si sono rese necessarie ai fini dell'adeguamento della normativa alle previsioni contenute all'interno della *Shareholder Rights Directive 2*.

In particolare, gli interventi di modifica hanno interessato il Regolamento sulle operazioni con parti correlate (OPC), il Regolamento emittenti e il Regolamento mercati.

Inviando, in allegato alla presente *newsletter*, un documento di sintesi delle principali novità introdotte.

#### **SOCIETA': STABILITA LA PROROGA DELLE TELEASSEMBLEE FINO A MARZO**

È stato posticipato dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 il termine entro il quale, ai sensi dell'articolo 106, Dl 18/2020, possono essere convocate:

1. le assemblee di tutte le società di capitali e cooperative impartendo, con l'avviso di convocazione, l'obbligo di svolgerle mediante audio-video conferenza;
2. le assemblee delle società quotate impartendo, con l'avviso di convocazione, l'obbligo di parteciparvi mediante il conferimento di una delega al cosiddetto "rappresentante designato" nominato dalla società.

Nello stabilire la proroga al 31 marzo 2021, è stato altresì precisato che questo termine verrà anticipato laddove venisse dichiarata, ma è evidentemente una previsione al quanto ottimistica, la cessazione dello stato di emergenza conseguente all'epidemia da Covid-19, attualmente stabilito fino al 31 gennaio 2021.

Deve precisarsi in questa sede che la precedente scadenza al 31 dicembre 2020 stabilita per lo svolgimento delle teleassemblee era frutto di un complesso intreccio normativo:

- L'articolo 1, comma 3, lettera b), Dl 125/2020 aveva introdotto il nuovo numero 19-bis nell'Allegato 1 al Dl 83/2020;
- Il predetto Allegato 1 è il documento che conteneva l'elenco di diversi termini di scadenza i quali (con il dl 83/2020) erano stati prorogati al 15 ottobre 2020;



## MN TAX & LEGAL

- L'articolo 1, comma 3, lettera a), Dl 125/2020, aveva stabilito che quasi tutte le scadenze previste nell'Allegato 1 (tra le quali era compreso l'articolo 106 dl 18/2020) beneficiavano dello spostamento del termine finale dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020.

La proroga al 31 marzo 2021 di tutte le previsioni di cui all'articolo 106 dl 18/2020, è ora contenuta nell'articolo 3, comma 6, del decreto legge “mille proroghe” (Dl 183/2020). Per effetto di tale proroga:

1. l'assemblea ordinaria delle società di capitali e cooperative può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, in deroga a qualsiasi norma di legge o statutaria che disponga diversamente (la regola del Codice civile è che l'assemblea del bilancio si svolga entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio);
2. mediante una apposita previsione contenuta nell'avviso di convocazione delle assemblee delle società di capitali e delle società cooperative, può essere stabilito (anche in deroga a clausole statutarie che dispongono diversamente) che:
  - il voto possa essere espresso in via elettronica o per corrispondenza;
  - l'intervento in assemblea possa essere effettuato mediante mezzi di telecomunicazione;
  - l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente, il segretario o il notaio;
3. mediante un'apposita previsione contenuta nell'avviso di convocazione delle assemblee di S.r.l., può essere che l'espressione del voto avvenga mediante il metodo della “consultazione scritta” o del “consenso espresso per iscritto”.
4. Le società con azioni quotate, anche ove lo statuto disponga diversamente:
  - possono nominare, per le assemblee ordinarie o straordinarie, il cosiddetto “rappresentante designato” vale a dire il soggetto cui i soci possono attribuire le deleghe di voto;
  - possono prevedere, nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato (nel senso che i soci, in tal caso, non possono intervenire all'assemblea, nemmeno mediante sistemi di telecomunicazione);



## MN TAX & LEGAL

**D.LGS. 231/01**

### **SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING: IL PORTALE SEGNALAZIONI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

Il Ministero della Giustizia ha recentemente aperto un portale informatico per raccogliere le segnalazioni di illeciti o irregolarità effettuate dal dipendente che ne sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione (*whistleblowing*).

Contestualmente, allo scopo di fornire indicazioni dettagliate riguardanti il ricorso al portale stesso, il Ministero della Giustizia, in data 7 dicembre, ha adottato una circolare (1/2020), nel quale è stato delineato l'ambito dei soggetti che possono fruire del portale, prevedendosi che possano farne uso le seguenti categorie di soggetti:

- a) dipendenti con rapporto di lavoro di diritto privato;
- b) dipendenti con rapporto di lavoro assoggettato a regime pubblicistico;
- c) lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione, solo nel caso in cui le segnalazioni da essi effettuate riguardino illeciti o irregolarità relativi al Ministero della giustizia, nei cui confronti la prestazione è resa;
- d) coloro che svolgono tirocini formativi o di orientamento presso le articolazioni ministeriali o presso gli uffici giudiziari in base a convenzioni stipulate con le scuole di specializzazione per le professioni legali.

I fatti illeciti che possono essere oggetto di segnalazione comprendono *“solo le fattispecie riconducibili all'elemento oggettivo dell'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione (di cui al Libro II, Titolo II, Capo I, del Codice Penale) ma anche tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all'adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell'interesse pubblico. Ciò a condizione che si possa configurare un illecito”*.

Di seguito, il link alla Circolare

[Circolare n. 1/2020 del 7 dicembre 2020](#)



## MN TAX & LEGAL

---

### DIRITTO PENALE

#### CHI POSTA SUI SOCIAL COMMENTI OFFENSIVI RISCHIA LA DIFFAMAZIONE AGGRAVATA

Publicare in rete *post* offensivi può portare alla condanna per diffamazione aggravata dall'uso del mezzo di pubblicità.

Per i giudici infatti, anche un messaggio postato ad un gruppo limitato di amici ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone.

A stabilire i confini tra commenti solo inopportuni e le fattispecie di reato è la giurisprudenza.

#### **Qui di seguito una rassegna delle più significative pronunce della giurisprudenza:**

- A. Con la Sentenza 299 del 2020 il Tribunale di Torino ha statuito che, colui che mediante un post visibile a tutti i suoi contatti offenda l'ex accusandolo di non contribuire al mantenimento dei figli è perseguibile per il reato di diffamazione aggravata secondo quanto stabilito dall'articolo 595, comma 3, c.p.
- B. Diffamazione aggravata è stata riconosciuta anche dalla Corte di Appello di Cagliari con la Sentenza 257/2020, per la moglie separata che nella bacheca del proprio account *facebook* (che viene considerata un luogo aperto al pubblico poiché fruibile dagli iscritti ai social), insulti il marito qualificandolo come «un miserabile» bisognoso di cure psichiatriche.
- C. Il Tribunale di Ascoli Piceno, con Sentenza 90/2010, ha condannato per diffamazione aggravata colui che, nel tentativo di ricerca una «giustizia nel *placet* di un esercito virtuale di utenti», ha denigrato una professoressa sul piano familiare, privato e lavorativo.
- D. Condannato anche chi riferendosi alla vicenda di un operaio di stabilimento siderurgico tragicamente morto sul lavoro, pubblici sul suo profilo pesanti offese ad un sindacalista definendolo «viscido e senza spina dorsale» (Tribunale di Taranto, 123/2020).

Deve precisarsi che la fattispecie di reato qui oggetto di considerazione, viene ad integrarsi soltanto laddove le espressioni adoperate siano tali da gettare una luce oggettivamente negativa sulla vittima.

#### **Prova e risarcimento**

Al fine di dimostrare la paternità del *post* offensivo e ottenere la condanna dell'autore, puntualizza la Corte di Cassazione con Sentenza 9105/2020, è superfluo ricorrere alla macchinosa procedura della rogatoria internazionale della sede americana di *Facebook* laddove l'imputato non solo ha firmato e diffuso lo scritto su siti di libero accesso ma «diffidato dalla persona offesa» ha provveduto a rimuoverlo.



## MN TAX & LEGAL

La persona diffamata può quindi costituirsi parte civile nel processo penale o rivolgersi direttamente al giudice civile per ottenere il risarcimento del danno morale che deve essere calcolato in via equitativa (Tribunale di Vicenza 1673/2020).

### **Falso profilo**

Fattispecie diversa viene ad integrarsi laddove si “ruba” l’immagine di una persona per creare una falsa identità digitale associata a un nickname di fantasia e da lì si fanno partire delle offese. In tal caso è configurabile il reato di sostituzione di persona, insieme con la diffamazione aggravata a mezzo stampa qualora, con l’acquisizione degli *screenshot*, si appuri che le offese siano state divulgate con post visibili agli “amici” del profilo e non con l’invio di messaggi in privato (Cass. 23049/2020).

Per scovare l’autore dei contenuti infamanti occorre individuare con gli indirizzi IP il numero del datagramma che identifica univocamente un dispositivo (*host*).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore necessità.

Cordiali Saluti.

MN Tax & Legal